

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1877

Io trovo adunque che l'organismo il quale si vorrebbe introdurre nella legge ha bisogno di essere molto più considerato. Trovo inoltre che non mi dà un'azione rapida e pronta, non mi dà un'azione paterna, e in questa legge io ho bisogno di queste due cose, che prima di arrivare alla multa ci sia stato l'amorevole consiglio di un uomo il quale, posto in condizione superiore, faccia bene in questo senso, che dimostri anche di pigliare interesse all'ultimo dei suoi amministrati. Quanto a quell'aggiunta per la dichiarazione del domicilio io non arrivo a comprenderne tutta intiera l'importanza. La si riduce a questo: un tale che per sottrarre alla scuola la sua prole, o i ragazzi a lui legalmente affidati, trasporta questi bambini di sei, sette, od otto anni da una città ad un'altra. Oh! davvero che costui ha un gran odio contro quella scuola e quel maestro, se per sfuggirli e farli sfuggire ai suoi figliuoli trasporta il suo domicilio altrove! Ed è costui che l'onorevole Allione desidera possa essere colpito!

Ieri, mi pare, l'onorevole Marcora aveva proposto una lezione diversa. Invece di scrivere come è nella proposta di legge, colui che tenga il luogo dei genitori, voleva che si dicesse: « chi ne abbia la legale rappresentanza. »

Io invece stetti colla Commissione, perchè pensava, ed ho sentito uomini molto pratici dei Codici, i quali mi facevano sicurtà che la locuzione della Commissione fosse più larga, comprendesse anche il caso di colui il quale, prendendosi un ragazzo per beneficenza, non è obbligato a rappresentarlo legalmente, ma può essere chiamato e tenuto responsabile se il ragazzo non vada a scuola. La cosa adunque si riduce a questo: dal momento che fu pensato, accadrà bene che tale si tenga in casa un fanciullo per unico o principale motivo di beneficarlo, ma molto raro, e debb'essere, che per sottrarre un bambino alla scuola del suo paese, lo porti in un altro luogo.

Inoltre io domando; se un uomo può trasportare il suo domicilio da un luogo ad un altro senz'chè se ne sappia cosa alcuna, se non ci sia in nessuna legge o decreto l'obbligo di consegnare il domicilio, se nel regno d'Italia, in qualunque Stato civile, vi abbiano uomini girovaghi eterni, di cui non si conosca la stanza. Tutti, e noi quando usciamo dal nostro paese diventiamo bene spesso un numero in un albergo, ma l'albergatore ha la consegna.

Io non credo che, seppure il caso si può dare, sia qui il luogo opportuno di volere un articolo aggiuntivo.

Per queste considerazioni io prego l'onorevole Allione di stare più colla prima parte del suo discorso, nella quale diceva: io farò alla Camera delle considerazioni; se essa fa loro buon viso, va bene; ma

se anche non glielo facesse, in questo momento, io seguirò tuttavia a fare alla legge accoglienza onesta e lieta.

**PRESIDENTE.** Su quest'articolo 3 eravi l'emendamento proposto dall'onorevole Griffini al comma terzo. Eravi poi ancora un leggiero emendamento dell'onorevole Nocito, il quale scompare dinanzi alle parole mutate nell'articolo della Commissione.

**GRIFFINI LUIGI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Griffini ha facoltà di parlare.

**GRIFFINI LUIGI.** Io aveva chiesto la parola per svolgere tutte le modificazioni che intendeva di proporre e che anzi aveva effettivamente proposte all'intero articolo 3 con un emendamento stampato da parecchi giorni. Ma la Commissione, d'accordo col Ministero, mi ha fatto l'onore di accogliere in gran parte le modificazioni da me proposte al primo ed al secondo comma, ed ha accettato in parte anche quelle che aveva proposto al terzo comma.

Su questo terzo comma, qualora nel resto fosse stata mantenuta la primitiva redazione del signor ministro o quella contrappostavi dalla Commissione, io avrei detto qualche cosa; ma oggi è stata presentata una nuovissima redazione di questo terzo comma. Tale nuovissima redazione mi ha indotto a rinunciare alla parola.

Quindi, ringraziando Commissione e Ministero per l'onore che mi hanno fatto accettando gran parte dei miei emendamenti, compreso quello all'articolo 2, rinuncio alla parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Nocito.

**NOCITO.** Io aveva chiesto la parola per variare la redazione del terzo comma dell'articolo della Commissione alle parole: *in alcuna circostanza*. Io desideravo dire che i padri, i cui figli non andavano a scuola, non avessero potuto essere privati in alcuna circostanza dei sussidi delle opere pie, essendo ciò troppo grave. Una volta che queste parole: *in alcuna circostanza*, sono sparite per la modificazione testè introdotta nell'articolo 3 dalla Commissione, rimane abbastanza chiaro il concetto che soltanto possono essere colpiti da questa prescrizione i padri di famiglia o quelli che ne tengono luogo, i quali continuano nello stato di colpa, di non mandare cioè i loro figli alla scuola.

Quindi dichiaro di ritirare il mio emendamento nella forma, essendo stato nella sostanza accettato dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Dunque non esistono più gli emendamenti degli onorevoli Griffini Luigi e Nocito. Però su questo stesso articolo 3 furono proposte due aggiunte. La prima, dell'onorevole Pissavini, è in questi termini: